



SUNTO

**SAN GIUSEPPE JATO (PA)**  
Città Metropolitana di Palermo

**DETERMINAZIONE STAFF DI POLIZIA MUNICIPALE**

DETERMINAZIONE N° 58/ P.M. DEL 26/06/2019 REG. SEGRET. N° 707 DEL 15.07.19

**OGGETTO: RIMODULAZIONE DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DIVERSI, A DECORRERE DAL 10/06/2019.**

•**RITENUTA** la competenza del Responsabile dello Staff di Polizia Municipale, in esecuzione della Determinazione Sindacale n. N° 07 del 22.05.2019 in ottemperanza dell'art. 6 della Legge 127/97 recepita con la L.r. n. 23/98;

**PREMESSO:**

- che l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che **"alla notificazione si provvede a mezzo** degli organi indicati nell'art. 12: messi comunali, funzionario che ha accertato la violazione, e a mezzo del servizio postale **secondo le norme sulle notificazioni;**
  - che l'art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";
  - che la Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
  - che l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92, prescrive: "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ...omissis... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione";
  - che il comma 4 dello stesso articolo prevede **che le spese di accertamento e di notificazione** sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
  - che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative contemplate nel CdS;
- contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;IL Ddl concorrenza;

**DETERMINA**

1)Per quanto in premessa citato, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, e alle nuove condizioni economiche di stabilire, con decorrenza 10/ 06/ 2019 le spese di notificazione come segue:

- a) **spese di procedimento, accertamento e atto giudiziario di violazioni amministrative al Codice della Strada € 16,94;**
- b) **spese di procedimento, d' accertamento e atto giudiziario di violazioni -amministrative, in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale € 13,54;**
- c) **Che per la notifica dei verbali dei cittadini residenti nel nostro comune o presso la sede del Comando Polizia Municipale l'onere aggiuntivo è dovuto nella misura delle spese del procedimento in € 7,44 per violazioni al C.d.S. e € 4,04 per tutte le altre violazioni;**